



530/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal
Consigliere Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79434 del
registro di segreteria dal sig. XX (C.F:
OMISSIS) nato ad OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS
ivi residente in 03031 OMISSIS, rappresentato
e difeso dall'Avv. Paolo Villa ed elettivamente
domiciliato presso lo Studio in 00198 Roma Via
Vincenzo Bellini n.14;

Contro

-Ministero della Difesa D.G.P.M. 1" Reparto IV"
Divisione, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato con sede in 00186 Roma Via dei
Portoghesi n.12;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

per l'annullamento del D.M. n.269 emesso il 11.02.2022 dal Ministero della Difesa D.G.P.M. 1° Reparto IV° Divisione, e per il riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di 8^ cat. Tab.A dal congedo, oltre assegni di cura, per gli esiti di "pleurite essudativa dx" in quanto di sospetta natura tubercolare così come accertato nella cartella clinica di ricovero dell' O.C. di Pontecorvo il 13.04.1977, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.28/2023;

Udito all'udienza odierna l'Avv. Villa per il ricorrente, nessuno presente per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, chiede il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto ed il trattamento pensionistico di privilegio oltre agli assegni di cura.

Dal foglio matricolare del sig. XX, rilasciato dal

Comando del I B.A.R. "Salerno" ad Albenga (TO), risulta che si era arruolato come soldato volontario per l'Esercito con la ferma prolungata di due anni, dal 19/05/1975; in tal periodo aveva espletato servizio lavorativo suddiviso in turni di 8 ore durante il giorno, come personale addetto alla manovra dei treni; dopo vari ricoveri dal 13/04/1977 con diagnosi di "Pleurite essudativa dx", il 24/09/1977 era rientrato presso il battaglione come idoneo al servizio e in data 19/05/1978, era stato posto in congedo illimitato. Poi aveva lavorato presso le Ferrovie dello Stato, come ferroviere con le mansioni di capotreno.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. In data 19.08.1977, aveva presentato istanza presso il Comando 2° Battaglione Genio Ferrovieri di Chivasso (TO) per infermità, "pleurite essudativa dx", contratta durante il servizio militare. In assenza di riscontro, aveva inoltrato sollecito in data 28.10.2016. Il Ministero aveva tuttavia riscontrato l'istanza in senso negativo con nota n.61 del 1.08.2017, avversata in sede giudiziaria con ricorso presso questa Sezione giurisdizionale Lazio

che, con Sentenza n.386/2019, aveva accolto il ricorso e per l'effetto aveva riconosciuto la validità della domanda di p.p.o. presentata il 19.08.1977, e l'obbligo della Amministrazione resistente di procedere alla istruttoria della pratica. Il Ministero della Difesa D.G.P.M. aveva proposto appello per motivi di diritto e la Terza Sezione di Appello -con sentenza n.87/2022 depositata il 4.03.2022- aveva confermato la sentenza di 1°grado.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nelle more dell'appello, con Verbale n. RM 120004266 del 5.11.2020 la CMO di Roma aveva classificato l'infermità del ricorrente alla Tab. A 8^ categoria ex DPR 834/1981, per "*BPCO secondaria ad esiti polmonari con alle PFR quadro deficit restrittivo lieve in paziente con pregressa pleurite essudativa dx*". Con parere reso nell'adunanza n.2641 del 16.12.2021 tuttavia il C.V.C.S. aveva espresso parere negativo in ordine alla dipendenza da causa di servizio della infermità "*pleurite essudativa dx*". Di qui il decreto negativo qui impugnato. In ordine alla dipendenza e classifica, il ricorrente ha richiamato

il punto n.15 della 8^ cat. Tab.A DPR 834/1981, che indica gli "esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare"; ha inoltre specificato che la stessa CMO di Roma con il verbale del 2020 BL/B n°120004266 aveva classificato l'infermità del ricorrente "BPCO secondaria a esiti polmonari con alle PFR quadro deficit restrittivo lieve in paziente con pregressa pleurite essudativa dx" alla 8 cat. Tab.A sulla base della visita pneumologica effettuata in data 21.02.2020.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con l'attuale ricorso, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha richiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato dal congedo, oltre assegni di cura, per gli esiti di "pleurite essudativa dx" in quanto di sospetta natura tubercolare, ascrivibile alla di 8^ cat. Tab.A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834.

5. Si è costituito il Ministero della Difesa in proprio, affermando che il diritto pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi di una determinata affezione durante lo svolgimento del

servizio, ma deve essere provata la sussistenza di un concreto nesso etiologico tra le situazioni alle quali il soggetto sia stato esposto per lo svolgimento delle proprie incombenze ed il conclamarsi dell'infermità. Nel merito, ha ritenuto esente da vizi il parere del CVCS obbligatorio e vincolante e quindi il conforme decreto ministeriale adottato. In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, l'Amministrazione ha chiesto che la decorrenza degli eventuali arretrati pensionistici non sia anteriore alla data del 01/12/2016, primo giorno del mese successivo alla presentazione della prima valida domanda pensionistica (07/11/2016) ai sensi dell'art. 191 comma 3 del citato D.P.R n. 1092/1973.

6. Attesa la natura eminentemente tecnica della questione, è stata disposta una consulenza d'ufficio con ordinanza n. 28/2023, ed è stato acquisito il motivato parere medico legale del Ufficio medico legale del Ministero della salute -UML-, che si è pronunciato sul seguente quesito: <<dica l'organo di consulenza se l'infermità "pleurite essudativa dx" da cui è affetto il sig. XX sia o meno

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendente da causa di servizio e se sia correlata alla sospetta natura tubercolare riferita nella cartella di ricovero durante il servizio. Al riguardo, occorre che sia motivatamente indicata la correlazione con il servizio svolto, risultante dal fascicolo amministrativo del ricorrente.

7. È stato depositato il parere del consulente del giudice, che ha concluso in senso negativo: *"lo scrivente Ufficio esprime il parere che non sussista alcuna dipendenza da causa di servizio per il verificarsi dell'infermità "pleurite essudativa destra"*. Nel parere, il CTU ha vagliato le controdeduzioni pervenute da parte dei ctp, nel rispetto del contraddittorio tecnico.

8. Le operazioni peritali si sono svolte in data 5 giugno 2024, in presenza di parte ricorrente e dei consulenti tecnici di entrambe le parti. Il Collegio medico integrato da specialista pneumologo ha effettuato visita diretta, ha riscontrato la storia clinica il paziente, ha esaminato tutta la documentazione di servizio e sanitaria allegata.

Nel parere definitivo il CTU ha dissentito ampiamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in ordine alle affermazioni avverse del CTP del ricorrente.

9. Con note conclusionale l'avv. Villa ha controdedito ulteriormente, confutando la ricostruzione dell'infermità, puntualizzando, con profuse argomentazioni scientifiche, già peraltro espresse dal CTP in sede di perizia, in ordine agli aspetti tubercolari dell'affezione e sostenendo anche che la mancata richiesta da parte del giudice sulla categoria di eventuale ascrizione ha inciso sull'esito, in quanto l'indicazione della categoria avrebbe chiarito anche il nesso eziologico. Ha chiesto in subordine il rinnovo della CTU, con indicazione del Collegio medico legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti.

10. All'odierna udienza, l'Avv. Villa ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, in difformità dal parere del consulente d'ufficio, sottolineando la natura della patologia e la circostanza che è stata contratta "in costanza di servizio", atteso che per giurisprudenza la vita comunitaria del militare negli anni in questione poteva essere occasione di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contagio.

11. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

12. La domanda giudiziale attiene al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e correlato riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio ed agli assegni di cura per tubercolosi.

13. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al capo di domanda relativo agli assegni di cura, non essendo correlati al rapporto pensionistico.

14. Per il resto la domanda non può essere accolta. Nello specifico, la valutazione effettuata dal consulente d'ufficio e compendiata nella relazione peritale, è correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, logicamente coerente e completa, nonché puntualmente analitica in relazione all'infermità ed all'attività di servizio svolta. Sono molto puntuali anche le specifiche controdeduzioni dal punto di vista scientifico (pag. 6-8 del parere), enunciate in risposta alle eccezioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

poste dal CTP del ricorrente, sia in relazione alle terapie sia in ordine alla diagnosi (pag. 10 del parere), argomentazioni che si condividono nella loro chiarezza e logicità. Solo a titolo di sintesi, si riportano alcuni brani del parere, nei quali fra l'altro viene indicato che: "Sulla base di quanto rappresentato nella documentazione sanitaria presentata dal sig. XX, non si evidenzia: la diagnosi di "Pleurite essudativa dx tubercolare (o di possibile natura tubercolare)"; la notifica del caso alle autorità di sanità pubblica; la prescrizione da parte dei sanitari (Ospedale di Pontecorvo/Ospedale Militare di Roma) di terapia con 3 farmaci anti-tubercolari; il certificato per l'indennità per tubercolosi; certificati medici specialistici rilasciati da strutture sanitarie (Reparti di malattie infettive/Tisiologia/Dispensari sul territorio) che potessero dare atto della prescrizione di terapia anti-tubercolare a lungo termine". Ed ancora: "Negli anni Settanta, l'incidenza di tubercolosi, in Italia, era pari a 10 casi su 100.000 abitanti e, quindi, il sig. XX

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

potrebbe essere venuto a contatto con l'agente eziologico, potenzialmente, in qualsiasi luogo". Infine : "un sanitario che pone la diagnosi di possibile malattia tubercolare procede a notificare il caso (la tubercolosi è una malattia altamente contagiosa e diffusiva) e procede a prescrivere un'idonea terapia antitubercolare che è efficace, all'inizio, soltanto se sono somministrati 3 o 4 farmaci in combinazione, anche in base ai dati epidemiologici nazionali e locali", circostanza non rilevata in atti. Il CTU peraltro ha concluso dal punto di vista diagnostico, che "le lesioni pleuriche in esiti in quanto tali, riscontrate agli esami Rx del torace e alla T.C. dell'agosto 2019, non sono patognomoniche per malattia tubercolare".

Nondimeno, come asserito dal CTU, ciò che non è provato e non può essere asserito è il nesso causale o concausale con il servizio svolto, espletato in diverse ore del giorno e in condizioni climatiche più o meno sfavorevoli, che non rappresenta eziologia efficiente e determinante il manifestarsi di tali quadri clinici.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

15. Non si ritiene di dover rinnovare la CTU, sia in ragione della chiarezza della perizia d'ufficio, sia perché proprio il ricorrente aveva chiesto che fosse individuato quale CTU l'Ufficio medico legale del Ministero della salute.

13. Non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal CTU, in relazione alla causa di servizio e alla Pensione privilegiata, il ricorso è rigettato.

14. Le spese sono compensate per la complessità della materia. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
dichiara il difetto di giurisdizione in relazione al capo di domanda relativo agli assegni di cura.
Rigetta il ricorso sugli altri capi di domanda.
Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2024 .

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024 16:10:16
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03